

siderando pertanto una di queste proposizioni, ed esaminando lo spazio di tempo che deve decorrere seguendo le norme stabilite nel Regolamento, farò osservare che passano vari giorni dal momento in cui la proposta viene depositata sul banco della presidenza, a quello in cui viene discussa.

(Legge l'articolo 45)

Fo osservare che, se tutte queste pratiche si possono compire in una stessa seduta, resta ancora il rapporto della Commissione, la discussione sopra quel rapporto e la definitiva deliberazione. Eccoci adunque arrivati alla terza adunanza, da quella in cui la proposta fu deposta sul banco della presidenza, ed eccoci giunti alla terza adunanza senza nulla avere definitivamente deciso. Ora io domando: nel caso che un rappresentante avesse una proposta da fare in una seduta, e credesse che questa proposta dovesse immediatamente discutersi, e non fosse compresa nell'ordine del giorno, l'Assemblea deve attenersi al Regolamento? E se dovesse attenersi al Regolamento, l'Assemblea potrebbe dilazionare in tal modo sopra una proposta d'urgenza?

L'Assemblea potrebbe derogare dal Regolamento, ma credo di dover fare osservare che una tale deliberazione condannerebbe il Regolamento, perchè lo farebbe conoscere difettoso.

Nasce brevissima discussione, nella quale i *rappresentanti Pasini e Sirtori* s'oppongono al rappresentante Alberti.

Il *rappresentante Avesani*: Con questa proposta d'urgenza, o meglio, con questo pretesto d'urgenza, si conducono le Assemblee a decisioni precipitate. In Francia (ho detto e ripeto sempre che giova profittare dell'esperienza altrui), l'Assemblea nazionale usciva da una invasione popolare dell'Assemblea stessa, che avvenne il 15 maggio e il 18 maggio fece il suo Regolamento. Il capitolo della proposizione di urgenza, in questa sua deliberazione, diceva così: *In caso d'urgenza, l'Assemblea può con voto speciale decidere che sarà proceduto immediatamente alla deliberazione e al voto di una proposta, senza osservare il termine fissato dall'articolo precedente. Ogni proposta che abbia per oggetto di dichiarare l'urgenza, deve essere annunziata un giorno prima all'Assemblea ed inclusa nell'ordine del giorno della seduta.* — Questo al 18 maggio; poi, nella seduta del 2 di gennaio p. p., nella quale si è rifatto questo capitolo, è detto, riguardo all'urgenza, così: *Se l'utile della proposizione reclamasse l'urgenza, e che il Comitato la riconosca, il rapporto dovrà esser fatto fra tre giorni. Se il Comitato non avrà fatto il rapporto nei tre giorni, l'autore della proposizione può provocare un voto dell'Assemblea sulla questione d'urgenza; ne dà avviso al presidente, che porta la mozione all'ordine del giorno della seduta seguente. Se l'urgenza è riconosciuta, l'articolo 5.º del Regolamento diviene applicabile.* Poi, nell'ultima rifusione, seguita l'11 di gennaio p. p., è stato detto così: *Se l'autore della proposizione reclama l'urgenza, e la Commissione destinata la riconosca, il rapporto dovrà esser fatto entro tre giorni al più tardi. Se la Commissione permanente non fece il suo rapporto nei tre giorni, l'autore della proposizione può provocare il voto dell'Assemblea sulla questione d'urgenza, ne avvisa il presidente, che porta la mozione all'ordine del giorno dell'adunanza seguente. Se l'As-*